

17.02.2026

*“La possibile natura liquidatoria ab origine della composizione negoziata”*

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore un commento di approfondimento sulla possibile natura liquidatoria ab origine della composizione negoziata.

## Norme &amp; Tributi

# La composizione negoziata non può avere fine liquidatorio

## Crisi d'impresa

L'obiettivo del percorso negoziale resta la tutela della continuità aziendale

La dismissione dei beni è legittima solo se inserita in una strategia strutturata

Filippo D'Aquino  
Gianluca Minniti

La giurisprudenza di merito - che si sta progressivamente formando nell'ambito delle decisioni sul tema della conferma delle misure protettive del patrimonio (primo step della composizione negoziata in cui i nodi vengono al pettine) - sembra orientata in via prevalente a negare tout court l'ammissibilità di una composizione negoziata che non sia fondata ab origine e sin dalla richiesta di accesso a questo strumento sulla prosecuzione dell'attività aziendale. Esiste comunque, per il vero, un radicato orientamento contrario "aperturista", espresso dalle decisioni assunte dal Tribu-

composizione negoziata liquidatoria *ab origine* - confermata dal Tribunale di Bologna (decisione commentata su «Il Sole 24 Ore» del 25 giugno 2025) - è stata, infatti, ribadita più riprese dal Tribunale di Milano (ordinanza del 14 dicembre 2025, richiamata nella successiva ordinanza del 6 febbraio 2026) che, in entrambi i casi, ha rigettato una domanda di conferma delle misure protettive nella composizione negoziata proprio in ragione della natura meramente liquidatoria del piano presentato dalla ricorrente. In particolare, nel primo caso, il giudice ambrosiano ha ritenuto non compatibile con la ratio e la funzione della composizione negoziata il piano proposto dalla debitrice. E ciò nonostante la stessa prospettasse, grazie al ricavo della vendita di uno dei due immobili di sua proprietà, di pervenire al pagamento in misura integrale dei propri creditori.

La decisione milanese enfatizza la continuità come fine ultimo del percorso negoziale (nello spirito del diritto dell'Unione), sicché la mera dismissione atomistica dei beni può ben essere tollerata, secondo il provvedimento, ma destinata a valere per tutti gli strumenti di regolazione della crisi poiché trae spunto argomentativo da una disposizione generale in-

## I principi

**La rinuncia dei soci**  
La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione negoziata della crisi non costituisce una risorsa esterna come previsto dall'articolo 84, comma 4, del Codice della crisi impresa e dell'insolvenza in tema di concordato semplificato, principio questo destinato a valere per tutti gli strumenti di regolazione della crisi.

**Gli apporti esterni**  
Gli apporti esterni devono essere aggiunti ed estranei al patrimonio del debitore, solo successivi all'omologa, per essere distribuiti liberamente, al di fuori della regola della priorità assoluta e relativa. Diversamente, la rinuncia ai finanziamenti soci opererebbe una mera redistribuzione interna del patrimonio e non potrebbe essere considerata apporto nuovo ed estraneo.

## Concordato semplificato con il doppio vincolo della Cassazione

## Finanza della crisi

Gli apporti esterni devono essere aggiunti ed estranei al patrimonio del debitore

Fabio Cesare

La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata non costituisce risorsa esterna ex articolo 84, comma 4, Codice crisi impresa. Questo il primo principio fissato dalla Cassazione 620/2026 (si veda anche il Sole 24 Ore del 9 febbraio scorso) in tema di concordato semplificato, ma destinato a valere per tutti gli strumenti di regolazione della crisi poiché trae spunto argomentativo da una disposizione generale in-

tema di concordato preventivo. Gli apporti esterni devono essere aggiunti ed estranei al patrimonio del debitore, solo successivi all'omologa, per essere distribuiti liberamente, al di fuori della regola della priorità assoluta e relativa. Diversamente, la rinuncia ai finanziamenti soci opererebbe una mera redistribuzione interna del patrimonio e non potrebbe essere considerata apporto nuovo ed estraneo. Il testo dell'articolo 84 richiama al finanziamento soci opererebbe una mera redistribuzione interna del patrimonio e non potrebbe essere considerata apporto nuovo ed estraneo. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro il decreto d'appello che sull'inammissibilità del concordato semplificato. Il decreto di rigetto

## LA DIFESA DEI DIVIDENDI

Il pool di difensori della causa 149/2026 della Corte di giustizia tributaria del Piemonte («Dividendi Banca d'Italia esentasse per il

95%»), articolo pubblicato sull'edizione di sabato 14 febbraio scorso, è costituito dagli avvocati Nicola Mazza, Livia Salvini e Giovanni Panzera da Empoli.

non avrebbe natura decisoria perché non incide sui diritti del debitore con efficacia di giudicato, poiché manca una controversia. L'articolo 25-ter non prevede l'instaurazione del contraddittorio, eventuale e delegato alla fase successiva alla notifica con opposizioni dei creditori. Applicando per analogia l'articolo 47, commi 4-5, del codice sull'ammissione del concordato preventivo, la Corte conclude che il decreto non è ricorribile ai sensi degli articoli 25-ter e 247 OCIL né come ricorso straordinario (articolo 111 Costituzione).

Emerge però un contrasto: la stessa Cassazione 3454/2025 aveva affermato che lo scrutinio della corte può estendersi alle condizioni di ammissibilità sostanziali rigettando il gravame nel merito proprio su un ricorso bloccato dalla Corte d'Appello. Dunque ammette il sindacato sul semplificato inammissibile. Ma se non è ancora aperta la liquidazione giudiziale, l'impresa è in trappola: è incerto se occorre proporre il gravame con la successiva liquidazione giudiziale insieme all'inammissibilità del semplificato oppure sia necessario un ricorso autonomo sul semplificato a prescindere dalla pronuncia di insolvenza. I termini possono poi divergere e il debitore rischia di perdere ogni tutela. Nel semplificato, inoltre, non esiste una fase di ammissione formale come nel preventivo (articolo 25-ter) e se prevedesse che il Tribunale fissi «senza indugio» l'adempimento, il rigetto che ne deriva rischia di snobbare la visione d'insieme. Escludere le rinunce dei soci dalla finanza esterna impedisce le opzioni e dissuade dai finanziamenti predefiniti nella composizione negoziata, poiché rinuncia avrebbe un impatto meno significativo nello strumento di regolazione della crisi. Serve un chiarimento su due fronti: se valorizzare apporti qualificati come le rinunce oltre a quelli quantitativi e quale sia il momento per censurare l'inammissibilità in limine nel semplificato che non contempla l'ammissione. Gli operatori, come spesso accade, navigano a vista.

## Un solo giorno di affitto breve può obbligare alla partita Iva

## Immobili

Nel documento pubblicato dai commercialisti l'analisi delle nuove norme

Giuseppe Latour

Un solo giorno di affitto breve all'interno dell'anno solare è sufficiente a far scattare la presunzione di attività imprenditoriale, obbligando a una serie di adempimenti, tra cui l'apertura della partita Iva. E quanto spiega, tra le altre cose, il documento sul regime fiscale delle locazioni turistiche, pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione ricerca mercantile dei commercialisti, realizzato dalla Commissione «Fiscalità immobiliare e della transizione ecologica» nell'ambito dell'area «Fiscali», a cui è delegato il Consiglio Salvatore Regalbuto.

Il documento ricostruisce soprattutto le novità legate all'ultima legge di bilancio. Sottolineando, però, che «la non felice formulazione della norma istituisce della presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi e l'assenza di chiarimenti in materia hanno reso, ad oggi, tale disposizione di difficile applicazione». Molti dubbi si concentrano sull'ambito temporale di attivazione della presunzione di imprenditorialità.

Su questo i commercialisti spiegano che il periodo nel quale verificare l'eventuale superamento del numero delle unità immobiliari locati è l'anno solare. Ogni anno andranno conteggiati «i diversi immobili locati, anche solo per un giorno, a nulla rilevando, per così dire, il numero di contratti stipulati». Quindi, in caso di affitto breve di almeno tre immobili, anche per un giorno, scattano gli oneri legati alla presunzione di imprenditorialità.

A questo punto si pone un problema, di soluzione più difficile: cosa succede alle locazioni antecedenti al momento nel quale scatta la presunzione? Per il documento, l'interpretazione letterale potrebbe portare a ritenere che il regime imprenditoriale retroagisca fin dall'inizio del periodo d'imposta obbligando, dal punto di vista reddituale, il contribuente a ricostruire la contabilità e documentare le spese sostenute, mentre, ai fini Iva, vi sarebbe il problema di certificare i corrispettivi percepiti anteriormente alla data di apertura della partita Iva. Quindi, sia per l'Iva che per le imposte sui redditi la norma avrebbe effetti retroattivi.

Un'interpretazione più favorevole potrebbe portare ad agire come avviene per il regime forfetario, in caso di superamento del limite di legge: per le imposte dirette, tutti i redditi delle locazioni brevi dell'intero periodo d'imposta saranno attratti al regime di impresa, mentre per l'Iva l'obbligo di certificazione dei corrispettivi decorrerà solo dalla data del superamento del limite stesso. Addirittura, secondo un'altra interpretazione, è possibile che i redditi dell'anno vengano divisi in due: fino al superamento del tetto redditi fondati e, poi, redditi di impresa.

Quanto al giorno che fa scattare la presunzione, per i commercialisti, anche se non esplicitamente chiarito, questo coincide «con il verificarsi del presupposto che obbliga alla modifica di regime» quindi con il giorno di inizio della locazione, o dell'incasso del canone per sublocazioni e comodat, riferito al terzo appartamento. Solo da questo momento bisogna porsi il problema di come gestire l'attività imprenditoriale.

Per i giudici veronesi liquidazione solo se si manifesta ex post l'impossibilità di risanamento

Dal Tribunale di Milano no al percorso come opzione low cost per la liquidazione dei beni

nale di Perugia e da quello di Mantova (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 gennaio 2025), entrambi fautori di un'apertura rispetto alla possibilità che la composizione negoziata possa essere usata anche per realizzare un piano eminentemente liquidatorio. Il presupposto di questa interpretazione è che la condizione oggettiva per accedere a questo percorso sia da farsi coincidere non solo con lo stato di crisi, ma anche con quello di insolvenza (prospettiva già conclamata), in presenza della quale non c'è altra via che la liquidazione.

## L'orientamento prevalente

Sullo stesso tema, ma con esito opposto, si è anzitutto pronunciato anche il Tribunale di Verona (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 aprile 2025), sostenendo che la soluzione liquidatoria sarebbe possibile - sebbene il progetto di piano debba necessariamente prospettare la prosecuzione dell'attività aziendale - nel caso in cui vi sia la ragionevole possibilità di conseguire il risanamento, sussistente al momento dell'invocazione delle trattative, ma questo si riveli successivamente (ex post) irrealizzabile a causa della sopravvenuta impraticabilità delle soluzioni prospettate (nel rispetto del principio di buona fede), aprendo la strada al concordato semplificato.

Quest'ultimo orientamento, che restringe il campo alle sole ipotesi di liquidazione per effetto dell'impossibilità sopravvenuta dell'originaria soluzione concordata, sembra rappresentare ormai la posizione prevalente della giurisprudenza di merito: la chiusura verso l'ipotesi della

**La tutela della continuità**  
Così, l'operazione delineata dall'Istante è stata ritenuta dal tutto idonea alla conservazione o alla continuità dell'attività d'impresa, neppure in termini di risanamento indiretto o di miglior soddisfacimento del ceto creditore. E anzi attivata al solo fine di sottrarre il cespite all'esecuzione individuale avviata dai creditori, senza che la sua dismissione fosse inserita in un programma concreto di ripresa dell'attività di impresa.

Di conseguenza - stigmatizzando il tentativo di piegare la composizione negoziata a una funzione meramente strumentale e dilatoria, volta a paralizzare o comunque a eludere le iniziative esecutive già legittimamente intraprese dai creditori - il giudice ha rigettato l'istanza di conferma delle misure protettive, avvalorando quell'orientamento che considera la composizione negoziata uno strumento necessariamente funzionale ad agevolare il risanamento aziendale e non invece una alternativa low cost rispetto ai diversi strumenti che l'ordinamento già offre per la liquidazione del patrimonio del debitore insolvente.

**Iva 2026**

IN EDICOLA DAL  
**28 GENNAIO**  
CON IL SOLE 24 ORE A  
**12,90€**

OPPURE ONLINE:  
offer.cit.ilsoc24ore.com/iva2026

a cura di **Benedetto Santacroce**

Tra fine 2025 e l'inizio del nuovo anno, numerosi e di rilievo sono stati i provvedimenti emanati in materia di Iva e Dgane: dalla nuova legge di Bilancio per il 2026 al Milleproroghe, passando per i decreti Correttivi della riforma fiscale, fino ai chiarimenti di prassi. La Guida operativa del Sole 24 Ore analizza i passaggi più delicati di ciascun intervento e fornisce indicazioni chiare agli operatori del settore, alle imprese e ai consulenti.